

In tale contesto, il ricorrente fa valere che le eccezioni all'obbligo di trasparenza previste dall'articolo 4, paragrafo 3, e 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non sono applicabili nel presente caso.

Inoltre, sussisterebbero un difetto di ponderazione e di motivazione e un interesse pubblico prevalente alla diffusione dei documenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 29 luglio 2016 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX)

(Causa T-430/16)

(2016/C 371/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentante: P. Heusler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «BRENT INDEX» — Domanda di registrazione n. 14 284 947

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2016 nel procedimento R 8/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 1° agosto 2016 — VIMC/Commissione

(Causa T-431/16)

(2016/C 371/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VIMC — Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Germania) (rappresentante: R. Bramerdorfer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea